

ASSOCIAZIONE ARMUNIA FESTIVAL COSTA DEGLI ETRUSCHI

STATUTO

Art. 1 – Costituzione – denominazione e sede.

1 – E' costituita un'Associazione denominata "ARMUNIA Festival Costa degli Etruschi", con sede in Rosignano Marittimo, Piazza della Vittoria c/o Castello Pasquini – Castiglioncello.

Art. 2 – Oggetto sociale

1 - L'Associazione ha per oggetto lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, arti performative). Detta attività è riconosciuta per la natura di iniziativa pubblica e per la funzione di servizio pubblico, per il suo alto valore culturale nell'ambito del settore di promozione della cultura e dell'arte.

2 - L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) produzione, programmazione e diffusione di spettacoli dal vivo di qualità nel settore della prosa, della danza e della musica anche cooperando a tal fine con organismi o associazioni teatrali pubblici o privati;
- b) potenziamento del Progetto Residenze Artistiche e delle attività conseguenti e ad esse collegate, nonché del Festival Inequilibrio, le une e l'altro storicamente caratterizzanti le attività dell'Associazione, riconosciute dalla Regione Toscana e dal Mibact
- c) favorire l'uso e la gestione pubblica dell'esercizio teatrale, attuando anche forme di collaborazione con l'iniziativa privata qualora essa concorra ai piani e ai programmi dell'Associazione;
- d) promuovere e sostenere le iniziative teatrali rivolte al mondo della scuola e dell'università, l'utilizzo del teatro come mezzo di espressione, incentivando la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e formative relative allo spettacolo dal vivo, comprensive di attività per il sociale.

3 - Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) programma gli spettacoli dal vivo da effettuarsi in sale teatrali e in altri spazi e strutture idonee, predisponendo e realizzando progetti di diffusione teatrale, di danza e musica e presentando un repertorio



qualificato sotto il profilo artistico e culturale, con particolare riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo oltre che al teatro c.d. per l'infanzia e la gioventù;

- b) predispone e realizza progetti di attività teatrali in collaborazione con gli enti associati e con altri enti pubblici e/o privati gestori di sale teatrali.

4 - L'Associazione può stipulare con enti teatrali regionali e nazionali (Associazioni, Fondazioni, Istituzioni ecc) convenzioni annuali e pluriennali per la realizzazione di specifici progetti di sostegno, distribuzione e promozione.

5 - L'Associazione programma attività di ricerca, innovazione dell'offerta culturale, multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà della proposta artistica, mediante iniziative dirette alla formazione, al dibattito ed al confronto culturale, quali convegni, stage, seminari, laboratori, mostre ed attività editoriali, nonché attraverso tutte le altre iniziative volte ad incentivare lo sviluppo delle attività teatrali e la partecipazione consapevole e attiva del pubblico.

6 - L'Associazione, in quanto Agenzia Formativa riconosciuta della Regione Toscana e certificata con le procedure UNI-EN-ISO 9001:2008, partecipa a bandi formativi europei e di altra natura in funzione della costante qualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale nel campo delle attività teatrali e culturali in genere, rivolto particolarmente al territorio di riferimento.

7 - Inoltre l'Associazione svolge attività di:

- a) consulenza, accompagnamento, monitoraggio e supporto tecnico all'attuazione dei singoli programmi di sviluppo di iniziative inerenti lo spettacolo dal vivo;
- b) creazione, produzione, acquisto, vendita, locazione e noleggio di qualsiasi bene materiale o immateriale inerente lo spettacolo dal vivo, anche con riferimento allo sfruttamento e/o la comunicazione al pubblico attraverso Internet;
- c) publishing, editing e merchandising, di raccolta pubblicitaria in ogni forma e modo, compresa l'attività di sponsorizzazione.

8 - Nell'ambito dei programmi culturali di cui al comma 1, l'Associazione potrà allestire mostre, musei e quanto altro connesso a tali attività sia in proprio che conto terzi nonché organizzare, avvalendosi anche di soggetti specializzati, attività nel settore della convegnistica e quant'altro di simile.

9 - Nel perseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà gestire e valorizzare le strutture disponibili, compartecipare a progetti con Enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, affittare gli spazi e fornire tutti i servizi ritenuti utili e necessari al raggiungimento degli scopi statutari.

10 - L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili al perseguimento dei fini statutari. Tutto ciò senza scopo di lucro soggettivo.

Art. 3 - Soci. Obblighi e decisioni successive alla costituzione.

1 - I soci si distinguono in fondatori e ordinari:

a) Sono soci fondatori, enti o persone fisiche, coloro che abbiamo partecipato alla costituzione dell'associazione o che abbiano acquisito tale status a seguito della delibera d'ammissione, secondo le procedure di cui al comma quinto del presente articolo. **La Fondazione Armunia - Castello Pasquini è considerata a tutti gli effetti socio fondatore.**

b) Sono soci ordinari, enti o persone fisiche, coloro che, previa domanda di ammissione e relativa delibera di accettazione, secondo le procedure di cui al comma quinto del presente articolo, entrano a far parte dell'Associazione.

2 - La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo, per i soci fondatori e ordinari, oltre all'accettazione del presente statuto, del conferimento delle quote minime annuali costituenti il fondo comune, e del fondo di dotazione, così come deliberate dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo.

Le quote suddette sono intrasmissibili e dovranno essere versate nel seguente modo:

almeno il 50 % entro e non oltre il 31 Gennaio ed il saldo entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno.

3 - Gli enti soci sono obbligati altresì alla messa a disposizione delle strutture per lo svolgimento delle attività istituzionali. In appositi disciplinari sono stabilite le modalità di attuazione dei rapporti tra gli enti proprietari e l'Associazione.

4 - I soci potranno partecipare al finanziamento delle attività dell'Associazione con l'erogazione di contributi annuali a titolo di sponsorizzazione o sovvenzione.

5 - Previo assenso dei soci fondatori e ordinari, potranno successivamente aderire altri soggetti pubblici e privati i cui obblighi specifici verranno fissati con la deliberazione di assenso del socio fondatore e dei soci ordinari



e fermo restando l'assoggettamento a tutti gli obblighi previsti dal presente statuto, in quanto compatibili con la partecipazione del nuovo soggetto.

Art. 3bis – Fondo di dotazione

1 - E' istituito il fondo di dotazione. Il fondo e' conferito dagli enti soci. La consistenza, le modalita' ed i termini del conferimento del fondo di dotazione, saranno oggetto di apposita delibera dell'Assemblea ordinaria su proposta dell'Organo amministrativo. Il fondo di dotazione salvo quanto previsto al successivo art. 15 c. 2, non e' in alcun caso rimborsabile ai soci.

Art. 4 – Obblighi dell'Associazione.

1 – L'Associazione definisce i propri programmi di attivita' ed i relativi bilanci nel rispetto degli indirizzi generali e delle compatibilita' finanziarie indicate dall'Assemblea.

Art. 5 – Mezzi finanziari.

- 1- Allo svolgimento dell'attivita', l'Associazione fara' fronte con:
- contributi annuali dei soci e successivamente dei soci aderenti costituenti il fondo comune;
 - i proventi di gestione derivanti dalle attivita' proprie compresi quelle per sponsorizzazione;
 - i contributi e le sovvenzioni di soggetti pubblici e privati nonche' quanto ad essa pervenuto per dotazione, eredita' legato ed altro.

Art. 6 – Esercizio finanziario e contabilita'.

1 – L'esercizio finanziario ha durata annuale: inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2 – Il bilancio preventivo dell'Associazione deve essere deliberato in pareggio.

3 – Il totale delle spese di cui si autorizza l'assunzione ed il pagamento sul bilancio annuale non puo' superare il totale delle entrate previste secondo principi di veridicita' e attendibilita' sostenuti da analisi riferite all'esercizio cui il bilancio e' pertinente.



4 – Eventuali disavanzi dovranno essere ripianati con le entrate ordinarie entro i tre esercizi successivi, salvo che l'assemblea ordinaria non ne deliberi la copertura con l'utilizzo del fondo di dotazione o con conferimenti in denaro.

5 – Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati in attività statutariamente previste.

6 – La contabilità e la redazione del bilancio di esercizio potranno essere assoggettate alla normativa prevista dal Codice Civile in materia di società di capitali.

Art. 7 – Organi.

1 – Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea
- l'organo amministrativo
- il presidente
- il vicepresidente
- il direttore
- il collegio dei sindaci revisori

Art. 8 – Assemblea.

1 – L'assemblea di soci e' costituita dai rappresentanti di ciascuno dei soci fondatori e ordinari aderenti all'Associazione e delibera con le modalita' previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Ciascun socio partecipa con un proprio rappresentante.

L'assemblea e' convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, contenente l'ordine del giorno inviata a ciascun socio almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2 - Compete all'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo comprendente le relazione programmatica annuale;
- b) l'approvazione del bilancio di esercizio;
- c) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- d) la nomina del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico secondo la designazione di cui all'art. 9;
- e) la nomina del Collegio dei sindaci revisori;
- f) la determinazione delle indennità e dei compensi degli amministratori e dei sindaci revisori, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3 – Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea prima dell'inizio della seduta.



Art. 9 – Organo amministrativo.

1 - L'Associazione può essere amministrata da un Consiglio di amministrazione o da un Amministratore unico.

2 – Il Consiglio di amministrazione e' composto da tre o cinque consiglieri, nominati dall'assemblea su designazione dei soci.

Nel caso di CdA composto da tre membri, due saranno designati dai soci fondatori e uno dai soci ordinari con modalità e termini da stabilirsi con separato atto.

Nel caso di CdA composto da cinque membri, tre saranno designati dai soci fondatori e due dai soci ordinari con modalità e termini da stabilirsi con separato atto.

3 - L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea su designazione del socio-fondatore Fondazione Armunia - Castello Pasquini.


4 - L'Organo amministrativo dura in carica 4 anni e non può essere rinnovato per più di una volta.

Art. 10 – Competenze dell'Organo amministrativo.

1.- L'Organo amministrativo, nell'ambito dei suoi compiti politici di indirizzo e controllo, provvede:

- a predisporre la proposta di bilancio preventivo unitamente alla quota associativa annuale;
- a predisporre la proposta di bilancio di esercizio;
- alla approvazione e assegnazione dei budget per le attività annuali, contenente il fabbisogno di personale in coerenza con i progetti stessi, con fissazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali;
- alla valutazione del fabbisogno di personale finalizzata alla assunzione del personale con contratto a tempo indeterminato;
- alla nomina del direttore di cui all'art. 12;
- alla nomina di una direzione artistica con competenze riferite all'oggetto sociale;
- alle azioni da intestare o sostenere in giudizio;
- alla approvazione degli schemi di convenzione disciplinanti i rapporti con Comuni, enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività degli stessi affidate nell'ambito degli scopi dell'Associazione;
- ad esercitare ogni altra competenza che non risulti attribuita agli altri organi.

Art. 11 – Presidente e Vice – presidente.



1- Il presidente è nominato dall'assemblea fra i componenti del Consiglio di amministrazione di designazione del socio fondatore.

2- Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio: convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione: vigila sull'attività dell'Associazione al fine di garantire l'applicazione dello statuto e dei regolamenti nonché la corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; firma gli atti e i provvedimenti relativi agli affari ed agli interessi dell'Associazione che non siano di competenza del direttore: esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione; convoca e presiede l'assemblea.

In sua assenza le funzioni saranno assunte dal Vicepresidente nominato dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 – Direttore.

1 – L'incarico di direttore, della durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, può essere conferito a dipendenti dell'associazione in possesso di idonea preparazione professionale, esperienza e attitudine, da indicare nell'atto di nomina. Per tale incarico di direzione l'Organo amministrativo fisserà il trattamento economico (aggiuntivo nell'ambito delle previsioni definite nel contratto collettivo applicato dall'associazione).

2 – L'incarico può essere altresì conferito a soggetti esterni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con contratto a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, con trattamento economico da determinarsi nell'atto di nomina.

3- L'Organo amministrativo, può disporre l'interruzione anticipata dell'incarico di direttore quando, in base alla valutazione dei risultati anche economici conseguiti, questi risultino inadeguati rispetto agli obiettivi ed ai programmi di attività dell'Associazione. Tale giudizio negativo costituisce per il direttore di cui al comma 1 la revoca dell'incarico di direttore e per quanto riguarda il comma 2, giusta causa per l'interruzione anticipata del rapporto.

4 – Il direttore è nominato dall'Organo amministrativo.

Art. 13 – Direttore: competenze e responsabilità.

1 – Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile; risponde all'Organo amministrativo dell'andamento delle attività e dei servizi svolti dall'Associazione nei loro aspetti tecnici, economici ed organizzativi; ha la direzione del personale; adotta gli atti di organizzazione e di gestione necessari alla realizzazione dei programmi, dei progetti e delle decisioni dell'Organo amministrativo o del presidente.



2 - In particolare il direttore:

- a) elabora e sottopone all'Organo amministrativo gli schemi dei piani dei bilanci preventivi e di esercizio;
- b) dirige e nei limiti previsti dalle delibere dell'Organo amministrativo, assume il personale;
- c) svolge le funzioni del datore di lavoro per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) stipula, nel rispetto dei budget e degli obiettivi gestionali fissati dall'Organo amministrativo, convenzioni per collaborazioni esterne, prestazioni professionali e contratti per l'attuazione degli obiettivi di attività;
- e) predisporre gli schemi di provvedimenti concernenti gli atti da approvare da parte dell'Organo amministrativo;
- f) adotta gli atti di gestione relativi al rapporto di lavoro del personale dell'Associazione;
- g) cura l'utilizzazione e gestione dei beni in dotazione secondo i criteri e gli indirizzi dell'Organo amministrativo.

Art. 14 – Collegio dei sindaci revisori.

1 – Il Collegio dei sindaci revisori e' costituito da tre componenti, iscritti all'Albo dei revisori contabili, nominati dall'assemblea.

Art. 15 – Durata e scioglimento.

1- L'Associazione ha la durata di 20 anni ed è rinnovabile per determinazione dei soci.

2- Nel caso di scioglimento, da disporsi per decisione dei soci, eventuali disponibilità o avanzi finanziari che risultino al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti al Comune di Rosignano Marittimo che dovranno obbligatoriamente essere destinati a finalità culturali.

3- I soci potranno recedere dall'Associazione facendo valere la propria volontà durante l'assemblea in sede di determinazione del rinnovo di cui al primo comma.

4- Nel caso di modifiche del presente statuto che rendano lo scopo sociale diverso dagli obiettivi dei soci, questi avranno la facoltà di recesso unilaterale dall'Associazione. Il recesso dovrà essere notificato con lettera raccomandata A.R. o Pec alla sede dell'Associazione entro due mesi dall'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 16 – Norma finale.




1 – Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia.

Fondazione Armunia Castello Pasquini
L'Amministratore Unico
Dott. Sergio Volterrani

*Fondazione Armunia
Castello Pasquini
Piazza della Vittoria
57016 Castiglioncello (LI)*

*Tel. 0586-754202/
C.F./P.I. 04738620490*



Associazione Armunia Festival
Il Presidente
Dott. Vincenzo Brogi



ARMUNIA - FESTIVAL COSTA DEGLI ETRUSCHI
Castello Pasquini - Piazza della Vittoria, 1
Tel. 0586-754202-759021 Fax 0586-754198
57012 CASTIGLIONCELLO (LI)
Partita IVA 01188390494